

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 16 DICEMBRE 2011

N. 195



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)”**

Pag. 36154

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 34

**“Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21”**

Pag. 36155

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 35

**“Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”**

Pag. 36156

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 36

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”**

Pag. 36157

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37

**“Ordinamento della polizia locale”**

Pag. 36158

REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26

**Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.**

**[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]**

Pag. 36170

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)”**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

Art. 1

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale  
14 dicembre 2007, n. 37*

1. All'articolo 4 (Gestione) della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco

naturale regionale fiume Ofanto) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “Province di Bari e Foggia” sono sostituite dalle seguenti: “Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia”;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 14  
della l.r. 37/2007)*

1. All'articolo 14 (Sorveglianza del territorio) della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2 le parole: “Province di Bari e Foggia” sono sostituite dalle seguenti: “Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia” e le parole “alle guardie ecologiche volontarie” sono sostituite dalle seguenti: “alle guardie giurate ittiche”;
- b) al comma 4 dopo le parole: “è subordinato” sono inserite le seguenti: “di norma”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 12 dicembre 2011***VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 34

**“Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

Art. 1

*Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2009*

1. Al comma 2 dell’articolo 6 (Limiti di applicazione) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21, sono ridotti rispettivamente a giorni quarantacinque e novanta e vanno computati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 12 dicembre 2011*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 35

**“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

Art. 1

*Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39*

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 (Volontariato) della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”), sono inseriti i seguenti:

“3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla l.r.

39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per ogni provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata.

3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3 quinques La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n.11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 12 dicembre 2011*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 36

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

Art. 1

*Modifiche e integrazioni all'articolo 3  
della l.r. 14/2007*

1. All'articolo 3 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
- “i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali”;
- “j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali.”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l'intervento proposto.”;

c) al comma 4, lettera e), dopo la parola “esprimere” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

Art. 2

*Modifica all'articolo 13 della l.r.14/2007*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 (Opere di miglioramento fondiario) è sostituito dal seguente:

“1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.”.

Art. 3

*Modifica all'articolo 15  
della l.r.14/2007*

1. All'articolo 15 (Regime transitorio) della l.r. 14/2007, le parole “e comunque per non più di tre anni” sono soppresse.

Art. 4

*Abrogazione dell'articolo 18 della  
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5*

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 12 dicembre 2011*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37

**“Ordinamento della polizia locale”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1  
*Principi*

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell'ordinamento, detta norme generali sull'organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l'innovazione nei servizi, l'utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2

*Funzioni della Regione*

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 provvede a:
- a) fissare i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
  - b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
  - c) coordinarne l'organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell'articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);
  - d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
  - e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
  - f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo



- scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
- g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
  - h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;
  - i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
  - j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
  - k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione;
  - l) monitorare in modo sistematico l'espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
  - m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
  - n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell'innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea.

#### Art. 3

##### *Funzioni della Provincia*

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:

- a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
- b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
- c) la promozione e, d'intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

#### Art. 4

##### *Funzioni del Comune*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell'articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:

- a) l'attivazione di percorsi formativi e di scambio per l'integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
- b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali,

nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;

- c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
- d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell'amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
- e) l'assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
- f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
- g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
- h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
- i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l'impiego di idoneo personale.

## TITOLO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### Art. 5

#### *Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale*

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia annonaria;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia edilizia;
- e) polizia ambientale e mineraria;
- f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
- g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d *bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
- k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
- m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
- r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
- s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.

5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

6. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani,

è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.

#### Art. 6

##### *Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale*

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.

2. L'esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

3. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno

- una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
- b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all'intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all'affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all'estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
- d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5;
- e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'uso dell'abito civile;
- f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell'ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
- 1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
  - 2) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - 3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d'interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
  - g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
  - h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
  - i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l'autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l'organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all'articolo 9.
6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell'intero ambito territoriale derivante dall'unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall'accordo tra gli enti aderenti.
7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## Art. 7

*Servizi esterni di soccorso,  
supporto e formazione*

1. La polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l'incolumità dei cittadini e l'ordinato vivere civile.
2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall'ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.

## Art. 8

*Configurazione del corpo di polizia locale*

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.

## Art. 9

*Direzione e controllo*

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei

compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità.

## Art. 10

*Comunicazione esterna  
dell'attività della polizia locale*

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

## Art. 11

*Personale dei corpi  
e dei servizi di polizia locale*

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.
3. L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima esclusivamente nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale.

4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza-polizia locale.

5. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.

7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.

#### Art. 12

##### *Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela*

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:

- a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
- b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto e dell'ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
- c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;

- d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l'assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
- f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
- g) l'organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.

#### Art. 13

##### *Personale ausiliario e volontario*

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o

regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

### **TITOLO III INIZIATIVE E STRUTTURE DELLA REGIONE**

#### Art. 14

##### *Promozione della collaborazione istituzionale*

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:

- a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
- b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l'introduzione e l'utilizzo integrato di tecnologie innovative;
- c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
- d) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.

2. Nell'ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.

#### Art. 15

##### *Finanziamento di interventi*

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:

- a) la tipologia degli interventi;
- b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
- c) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell'ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell'articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
- d) i criteri e le modalità per la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.

3. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d'intervento agli uffici regionali di cui all'articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.

#### Art. 16

##### *Promozione della gestione associata*

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:

- a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l'obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
- b) incentivi, anche finanziari, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca degli stessi.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di speci-

fiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

#### Art. 17

##### *Riserva di quote di edilizia residenziale*

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.

#### Art. 18

##### *Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di polizia locale*

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 19, svolge i seguenti compiti:

- a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
- b) monitorare l'esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
- c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l'attuazione.

#### Art. 19

##### *Commissione tecnico-consulativa per la polizia locale*

1. La commissione tecnico-consulativa regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:

- a) dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 18 o suo delegato;
- b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti



dall'assessore regionale di intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

- c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall'Assessore regionale di intesa con l'A.N.C.I
- d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall'Assessore regionale d'intesa con l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);
- e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.

3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all'organizzazione e alla gestione dell'attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.

4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.

5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.

#### **TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE**

##### Art. 20

##### *Sistema permanente di formazione*

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai

ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.

3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consulativa, sono stabiliti:

- a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21;
- b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
- c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22;
- d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consulativa.

##### Art. 21

##### *Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento*

1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 si articola in :

- a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
- b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste

prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall'apposito regolamento.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all'articolo 13.

#### Art. 22

##### *Albo regionale dei docenti*

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all'articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all'articolo 18 l'albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All'albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all'esperienza professionale acquisita.

3. L'istituzione e la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 23

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: "*Spese per*

*interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: "*Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'articolo. 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

3. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato "*Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per le finalità di cui all'articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato "*Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011*", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 "*Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14*") della medesima U.P.B. 08.02.01.

#### Art. 24

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.

2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.

3. La commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:  
a) il regolamento di cui al lettera e) dell'articolo 2;  
b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all'articolo 11;  
c) il regolamento di cui all'articolo 12.

5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle

funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell'articolo 14 del d.lgs. 78/2010.

#### Art. 25 *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
- b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
- c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 14 dicembre 2011*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26

**Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.**

[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

*Visto* l'art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

*Visto* lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

*Visto* il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ;

*Vista* la Delibera di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di adozione del Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

*(Campo di applicazione e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria.

2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.

3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare:

- *l'assimilazione ad acque reflue domestiche*, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
- *i valori limite di emissione* da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;
- *i trattamenti* a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e *i tempi di adeguamento*, ai sensi dell'art. 100, comma 3, dello stesso decreto;
- *il regime autorizzatorio* degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni del D. Lgs 152/2006:

- a) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convo-

- gliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- e) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- f) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;
- g) **utilizzazione agronomica**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- h) **bestiame**: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- i) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D. Lgs.152/2006;
- j) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- k) **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.
- l) **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- m) **trattamento secondario**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
- n) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
2. Inoltre, si intende per:
- o) **insediamenti, installazioni o edifici isolati** (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;
- p) **titolare dello scarico**: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;
- q) **titolare dell'impianto di trattamento**: il titolare dell'attività da cui provengono le

acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere;

- r) **acque di scambio termico:** acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici all'interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata;
- s) **scarichi in atto e/o esistenti:** gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente.

### Art. 3

#### *(Acque reflue assimilate alle domestiche)*

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle indicate all'art. 101, comma 7<sup>1</sup>, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive elencate di seguito:

<sup>1</sup> (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006)

*Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:*

- a) *provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) *provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) *provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d) *provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e) *aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;*
- f) *provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.*

- a) attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate;
- c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico o dall'autorità sanitaria);
- d) commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- e) laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;
- f) laboratori artigianali per la produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 Kg di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero;
- g) attività alberghiere e ricettive (di cui alla L.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;
- h) attività di ristorazione, a condizione che gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;
- i) bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottigliere con somministrazione;

- j) discoteche, sale da ballo, night clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili;
- k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
- l) centri e stabilimenti per il benessere fisico;
- m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
- n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06);
- o) case di riposo senza cure mediche;
- p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta;
- q) laboratori di parruccheria, barberia ed istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;
- r) lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi.

2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato 1.

3. Fermo restando le assimilabilità di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

## CAPO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

### Art. 4

#### *(Principi generali)*

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti appropriati.

2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

3. Fermo restando le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali possono incentivare l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

### Art. 5

#### *(Calcolo degli abitanti equivalenti)*

1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli *abitanti equivalenti* (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di *abitante equivalente* viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: *richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5)* ai sensi dell'art. 74 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 152/2006, *richiesta chimica di ossigeno (COD)* e *volume di scarico* e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:

- 1 A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = volume di scarico = 200 litri al giorno.

Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall'applicazione delle suddette equivalenze.

3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

#### *Art. 6*

##### *(Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti)*

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella tabella B - Allegato 2.

2. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.

3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

- a) fino a 50 A.E.
- b) tra 51 e 500 A.E.
- c) tra 501 e 2.000 A.E.

4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento appropriato adottato.

5. L'individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione della consistenza dell'insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali interventi manutentivi (Allegato 4).

6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:

- Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a 1.000 presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.
- Per insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è classificato "elevato" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento dell'azoto. A tal fine si ritengono adeguate:
  - le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;
  - le configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e 2.000 A.E.

7. I titolari degli scarichi possono proporre l'installazione di sistemi alternativi a quelli individuati



nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.

**CAPO III**  
**REGIME AUTORIZZATORIO**  
**DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE**  
**DOMESTICHE E ASSIMILATE**

Art. 7  
*(Disposizioni generali)*

1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati.

2. La domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 1<sup>2</sup>, della L.R. 24/1983 *"Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"* e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- si assume che gli *"insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi"* corrispondono in termini di carico inquinante ad *"insediamenti di consistenza fino a 50 A.E."*, di cui al presente regolamento;
- per la definizione dei *"campeggi e villaggi turistici"* si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della L.R. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.

<sup>2</sup> (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.)

*I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.*

3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi necessari.

5. Qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento di cui al precedente comma 3 o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, il titolare dell'impianto di trattamento e/o raccolta deve avanzare istanza di deroga all'autorità competente. La suddetta istanza deve essere corredata da relazione redatta da tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione dell'impianto secondo le disposizioni del presente regolamento. L'autorità competente provvede ad esprimersi in merito all'istanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezione della medesima.

Art. 8  
*(Autorizzazione allo scarico)*

1. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.

2. L'autorizzazione può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via

eccezionale, su valutazione dell'autorità competente conseguente a motivata richiesta. L'autorità competente potrà altresì stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

3. L'autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di legge) corredata della documentazione di cui all'Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l'attività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto.

4. L'autorità competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art. 6.

5. L'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.

6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l'istanza di cui al comma 3 prima dell'acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all'inizio dei lavori di realizzazione degli stessi. L'autorità competente attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, propedeutica all'autorizzazione definitiva, in cui sono definiti:

- i tempi di attivazione dello scarico;
- i limiti allo scarico, in conformità al dettato del presente regolamento;
- la durata dell'autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo abilitativo alla costruzione;
- il numero di eventuali autocontrolli.

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.

7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, l'autorità competente, acquisita la documentazione prevista all'Allegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dell'autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.

8. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all'autorità competente.

9. L'autorità competente stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono

tenuti a darne immediata comunicazione all'autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione. L'autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si intendono:

- la variazione della destinazione d'uso dell'inse-diamento o l'incremento dell'attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di quanto previsto al Capo II e alla tabella 2 - Allegato 3 del presente regolamento.
- la variazione del recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto previsto al Capo II, alla tabella 2 - Allegato 3 e alla tabella 3 - Allegato 4 del presente regolamento.

#### Art. 9

##### *(Prescrizioni dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:

- a) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) obbligo di notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;

- e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto, riferite al periodo di attività dello stesso;
- f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligo di prevedere un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
- g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.

2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l'aumento dell'inquinamento del corpo recettore.

3. In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente, stabilisce:

- le modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque;
- gli specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l'attività di autocontrollo e di controllo, in funzione della natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2 - del presente regolamento;
- il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.

## Art. 10

*(Revoca dell'autorizzazione)*

1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.
2. Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.
3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato.

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 11

*(Vigilanza e Controllo)*

1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche, l'ente concedente accerta il possesso dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.
2. L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento.
3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito dall'autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l'osservanza delle presenti norme e delle

prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

4. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e all'ambiente.
5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e dell'eventuale prelievamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Regolamento Regionale n. 1 del 3/11/1989 (*Disciplina del prelievamento campioni acque reflue*). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti, l'autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento.

## Art. 12

*(Sanzioni)*

1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 11. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento.

## Art. 13

*(Norme finali e di rinvio)*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento Regionale n. 1 del 20/02/1988 recante “*Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura*” e il Regolamento regionale n. 4 del 3/11/1989 recante “*Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza*

*inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature*”.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R. 24/1983 s.m.i. e alla L.R. 17/2000.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 “*Statuto della Regione Puglia*”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 12 dicembre 2011*

**VENDOLA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*

**[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]**

---

**INDICE****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche)

**CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE**

- Art. 4 (Principi generali)
- Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti)
- Art. 6 (Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico)

**CAPO III -REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE**

- Art. 7 (Criteri generali)
- Art. 8 (Autorizzazione allo scarico)
- Art. 9 (Prescrizioni dell'autorizzazione)
- Art. 10 (Revoca dell'autorizzazione)

**CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 11 (Vigilanza e Controllo)
- Art. 12 (Sanzioni)
- Art. 13 (Norme finali e di rinvio)

**ALLEGATI**

ALLEGATO 1. Tab. A - Scarichi Assimilabili alle Acque Reflue Domestiche

ALLEGATO 2. Tab. B - Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000 A.E.

ALLEGATO 3. Tab. C - Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E.

ALLEGATO 4. Tipologie Impiantistiche adottabili come Trattamenti Appropriati

ALLEGATO 5. Documentazione da allegare alla Domanda di Autorizzazione

## ALLEGATO 1

**Tabella A - Scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche**

Acque reflue prodotte da insediamenti di **produzione di beni e servizi non recipienti in pubblica fognatura**.  
**Valori limite di emissione del refluo**, a monte di ogni trattamento depurativo, per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche

Parametro/sostanza	unità di misura	valore limite di emissione
Portata	mc/giorno	15
pH	-	5,5-9,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali grossolani	-	assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	250
COD (come ossigeno)	mg/l	500
Rapporto COD/BOD5	-	2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
Tensioattivi	mg/l	15
Ulteriori parametri contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (su specifica richiesta dell'autorità competente in relazione alla tipologia dell'attività che produce lo scarico assimilabile)	--	I relativi valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali.

## ALLEGATO 2

Tabella B - Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.					
Tipologia insediamento isolato	Consistenza AE	Fattore di occupazione	Recapito finale	Trattamenti consigliati di cui Tab.B	Limiti allo scarico
<p>Abitazioni</p> <p>Attività con scarichi assimilabili a domestici (art. 3 - comma 2 - del Regolamento)</p> <p>Attività produttive con scarichi assimilabili ai domestici (art. 3 - comma 3 - del Regolamento)</p>	≤ 50	Continuo/Stagionale	suolo	A	Non richiesti (è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento)
			suolo con falda vulnerabile	B	
			acque superficiali e marino-costiere	C	
	51 ÷ 500	Continuo/Stagionale	suolo	D	Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06
			acque superficiali e marino-costiere	E	BOD <sub>5</sub> < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l]
	501 ÷ 2.000	Continuo/Stagionale	suolo	D	Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06
acque superficiali e marino-costiere			F	BOD <sub>5</sub> < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l]	



## ALLEGATO 3

<b>Tabella C - Trattamenti appropriati per insediamenti fino a 2.000 A.E.</b>							
<b>Sistema di Trattamento</b>		<b>Classe di consistenza e recapito</b>					
		A	B	C	D	E	F
1	Fossa Imhoff + Subirrigazione drenata con trincea a fondo impermeabile	X	X				
2	Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta	X	X				
3	Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta e drenaggio			X			
5	Fossa Settica + Trincea disperdente			X			
6	Fossa Settica + Fitodepurazione HF		X	X		X	X
7	Fossa Settica + Fitodepurazione VH			X		X	X
8	Fossa Settica + Stagno			X		X	X
9	Stagni in serie			X		X	X
10	Fossa Imhoff + Fitodepurazione combinata			X		X	X
11	Stagno anaerobico + Fitodepurazione combinata			X		X	X
12	Fossa Settica + Filtro a sabbia intermittente			X		X	
13	Fossa Imhoff + Filtro percolatore						X
14	Fossa Imhoff + Biodischi						X
15	Fossa Settica + Impianto areazione prolungata						X
16	Trattamento primario + Impianto ANO-OX				X		X
17	Impianto SBR				X		X
18	Chiariflocculazione						X
19	Impianto biologico + Fitodepurazione				X		X
20	Impianto biologico + Stagni di finissaggio				X		X
21	Impianto biologico + Chiariflocculazione						X

<b>A</b>	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo
<b>B</b>	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo a falda vulnerabile
<b>C</b>	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. in acque superficiali e marino-costiere
<b>D</b>	Trattamenti specifici per scarichi oltre i 50 A.E. sul suolo
<b>E</b>	Trattamenti appropriati per scarichi da 51 a 500 A.E. in acque superficiali e marino-costiere
<b>F</b>	Trattamenti appropriati per scarichi da 501 a 2.000 A.E. in acque superficiali e marino-costiere (*)

(\*) Nel caso di insediamenti con un numero superiore a 1.000 presenze/giorno devono essere utilizzati esclusivamente trattamenti di tipo tecnologico.

**ALLEGATO 4****TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI:  
SPECIFICHE TECNICHE**

I trattamenti appropriati, in conformità alle indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, devono essere individuati con l'obiettivo di:

- a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;
- b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico;
- c) minimizzare i costi gestionali.

Tali trattamenti, in funzione dei rendimenti depurativi da raggiungere, devono garantire il trattamento primario o secondario dei reflui, tramite l'adozione della più idonea soluzione tecnica. Gli impianti di trattamento appropriato, al fine di assicurare il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e di quelli aspecifica destinazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- essere dimensionati e realizzati a regola d'arte nel rispetto delle indicazioni di cui alle tabelle B - Allegato 2 e C - Allegato 3;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento.

**1 TRATTAMENTI PRIMARI**

Le principali tecnologie, adottabili nell'ambito dei trattamenti appropriati e che realizzano il trattamento primario dei reflui, sono:

- Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere
- Fosse settiche di tipo IMHOFF

Con l'adozione delle soluzioni tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dallo scarico oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.

Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE. Nel caso specifico si suggerisce di fare riferimento ai sistemi convenzionali riportati all'art.4 del presente regolamento.

**1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale**

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all'abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l'effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall'alto per l'ispezione della vasca e l'estrazione dei fanghi. L'ubicazione deve essere

esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l'accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L'estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno in funzione delle dimensioni della fossa.

## 1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile. Le vasche devono essere interrato ed avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati:

<b>Principali elementi per il dimensionamento</b>		
<i>N. utenti (AE)</i>	<i>Volume Sedimentazione (mc)</i>	<i>Volume Digestione (mc)</i>
fino a 30	1	4
da 31 a 50	2	6

Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.

## 2 TRATTAMENTI SECONDARI

Di seguito si riportano i più usuali tipi di impianti che realizzano il trattamento secondario dei liquami provenienti da attività domestica e/o assimilabile. Tali trattamenti, posti a valle di un trattamento primario completano i trattamenti appropriati realizzando un sostanziale abbattimento dei principali inquinanti nonché la chiarificazione dell'effluente di scarico. Sono da privilegiare quei trattamenti secondari che comportano uno scarico in acque superficiali. L'immissione di scarichi sia pure depurati nei primi strati del suolo deve essere limitata ai casi non trattabili diversamente. Comunque, per la definizione dei massimi volumi scaricabili, restano vincolanti le capacità di assorbimento del terreno. Per cui si ritiene necessario per una corretta valutazione dei progetti dei sistemi depurativi, richiedere anche una Relazione Geologica che definisca:

- ✓ la stabilità dell'impianto
- ✓ la permeabilità del suolo
- ✓ l'interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera
- ✓ la presenza di pozzi per approvvigionamento idrico
- ✓ il recettore ultimo dello scarico

### 2.1. Sub - Irrigazione

Questo sistema, applicato all'effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno:

meccaniche, chimiche, biologiche.

L'assorbimento, la degradazione biologica ed infine la dispersione del liquame avviene senza contatti diretti con l'atmosfera ed all'interno di una trincea di dispersione, evitando dunque problemi di natura igienica quali le esalazioni moleste e gli impaludamenti.

A monte della rete di sub-irrigazione è previsto un sifone di cacciata, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema. La condotta di adduzione a tale dispositivo dovrà avere pendenza minima del 0,5%.

Tale metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili con falda acquifera sufficientemente profonda.

*Caratteristiche costruttive:*

- Sviluppo della condotta disperdente funzione della natura del terreno e del tempo di percolazione. (vedi Tab. 1);
- Pozzetto di carico con sifone di cacciata per i liquami;
- Collegamento a tenuta stagna con la fossa settica e il pozzetto di carico.

<b>Principali elementi per il dimensionamento</b>	
<b>Trincea</b>	profondità 600÷700 mm
	Larghezza $\geq$ 400 mm
<b>Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari)</b>	Diam. = 100÷120mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.5 %


La condotta viene posta in una trincea profonda circa 600-700 mm all'interno di uno strato di pietrisco (dello spessore pari a 300 mm) collocato nella metà inferiore della stessa trincea. La trincea viene infine riempita con terreno di copertura, previa posa in opera di uno strato di tessuto non tessuto al fine di evitare la penetrazione di materiale fine all'interno dello strato di pietrisco sottostante (Fig.1). La trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Lungo l'asse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, oleandro, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione.

*Ubicazione:*

- distanza  $\geq$  5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati;
- distanza  $\geq$  30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
- distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea  $\geq$  1 m. (Fig. 2 e Fig. 3);


La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi.

Lo sviluppo della condotta disperdente, in funzione della natura del terreno, si assume pari a 2 – 4 m per A.E.; in particolare per il dimensionamento della trincea è fatto obbligo di definire, a cura del geologo, il coefficiente di permeabilità.



- Legenda:
- 1 - tubazione di dispersione
  - 2 - ghiaia grossolana
  - 3 - terreno di copertura
  - 4 - terreno naturale
  - 5 - copertura a protezione dei giunti
  - 6 - strato di tessuto non tessuto
  - 7 - terreno riportato per compensare l'assestamento

Fig. 1 - Schema di trincea per la sub-irrigazione nel terreno



- Legenda:
- 1 - Vasca Imhoff
  - 2 - Sifone di cacciata
  - 3 - Pozzetto di distribuzione

Fig. 2 - Andamento planimetrico delle condotte di sub-irrigazione




Fig. 3 - Disposizione delle condotte di sub-irrigazione

## 2.2. Sub – Irrigazione Drenata

Tale sistema viene utilizzato in caso di terreni impermeabili. Il liquame rilasciato dalla condotta disperdente percola in uno strato di pietrisco e viene raccolto da una seconda condotta denominata drenante e posizionata al di sotto della prima (Fig. 4). Viene inoltre prevista la posa in opera di tubi di aerazione che consentono al liquame di essere ossidato.

### Caratteristiche costruttive:

- Lunghezza condotta disperdente e condotta drenante = 2 ÷ 4 m /AE
- Collegamento a tenuta tra vasca settica, pozzetto di carico, condotta disperdente e condotta drenante.

La condotta drenante, nella sezione di chiusura dovrà essere dotata di apposito pozzetto di scarico, le portate trattate dovranno essere infine convogliate verso idoneo recettore (rivolo, alveo, impluvio). La condotta disperdente dovrà invece terminare chiusa, 5 m prima dello sbocco della condotta drenante nel pozzetto di scarico.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file.

Nel caso di impianti a sviluppo complesso tenere conto delle distanze:

- 6 ÷ 8 m tra trincee di rami contigui
- 1,5 ÷ 2 m tra condotte perpendenti affiancate nella stessa trincea

Principali elementi per il dimensionamento	
<b>Trincea</b>	profondità 1000÷1500 mm
	Larghezza $\geq$ 600 mm
	Fondo rivestito da strato di argilla 80÷150 mm o geomembrana
	Primo strato di pietrisco: 0.2 m con pezzatura 6÷8 cm (in questo strato è affogato il tubo drenante)
	Secondo strato: 0.6÷0.8 m con pezzatura 3÷6 cm
	Terzo strato: 0.25÷0.30 m di pietrisco grosso ( in questo strato posizionata la condotta disperdente
	Terreno di riporto (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di pietrisco sottostante)
<b>Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari)</b>	Diam. = 100÷120mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.3 %
<b>Condotta drenante (costituita da elementi tubolari)</b>	Diam. = 80÷100mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.3 %
<b>Tubi di aerazione</b>	Diam. = 100÷200mm
	Messi in opera fino alla profondità della condotta drenante e distanti fra loro 2÷4 m




Fig. 4 – Impianto di sub-irrigazione drenata

#### Ubicazione:

- distanza  $\geq 30$  m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
- distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea  $\geq 1$  m. (Fig. 2 e Fig. 3)

La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi.

### 2.3. Fitodepurazione

Con il termine di fitodepurazione s'intende un processo naturale di trattamento delle acque di scarico di tipo civile, agricolo e talvolta industriale basato sui processi fisici, chimici e biologici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide. Si tratta essenzialmente di sistemi ingegnerizzati progettati per riprodurre i naturali processi autodepurativi presenti nelle zone umide. Tali sistemi sono posti a valle di un primo trattamento del refluo tramite degrassatori, fosse settiche, fosse IMHOFF. Di norma funzionano per gravità e non necessitano di energia elettrica.

Si suddividono in sistema:

- a flusso libero – FWS
- a flusso sub-superficiale orizzontale – SFS-h
- a flusso sub-superficiale verticale – SFS-v
- ibrido

Di seguito vedremo alcuni tipi d'impianto ricordando che con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del bacino; nel primo caso il refluo lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente, raccolto dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviato al corpo recettore.

I sistemi a flusso libero invece sono veri e propri stagni con profondità di poche decine di centimetri e necessitano di ampie superfici. Sono utili per grosse utenze e con funzioni di trattamento terziario cioè di ulteriore affinamento dopo un trattamento secondario con fitodepurazione o con altri sistemi.

### 2.3.1. Fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale SFS – h

E' un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vasoi assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita. Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca). La depurazione avviene per:

- azione diretta delle piante che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.), fanno da supporto per i batteri ed hanno azione evapotraspirante.
- azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.




Fig. 8 – Fitodepurazione – SFS-b

*Caratteristiche costruttive del Vasoio Assorbente.*

- costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore.
- se il suolo non è impermeabile (permeabilità  $\geq 10^{-7}$  m/s) è opportuno prevedere un'impermeabilizzazione artificiale tramite geomembrana.
- sulla superficie verranno sistemate le piante: macrofite radicate emergenti (elofite).

In tabella 2 sono riportate alcune specie particolarmente adatte alla piantumazione.

Principali elementi per il dimensionamento	
<b>Vasoio assorbente</b>	Superficie: $4 \div 6 \text{ m}^2 / \text{AE}$ (comunque funzione del refluo da smaltire e non inferiore a $20 \text{ m}^2$ )
	Profondità: $0.60 \div 0.80 \text{ m}$
	Pendenza del fondo del letto: 1 %
	Primo strato: $0.15 \div 0.20 \text{ m}$ con ghiaione $4 \div 7 \text{ cm}$
	Secondo strato: $0.1 \text{ m}$ ghiaia $1 \div 2 \text{ cm}$
	Terzo strato: $0.35 \div 0.50 \text{ m}$ terreno vegetale (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di ghiaia sottostante)
	Altezza pareti: $0.10 \text{ m}$ rispetto alla superficie del terreno vegetale
<b>Condotta disperdente</b>	Diametro: $100 \div 120 \text{ mm}$



*Messa in esercizio:*

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua.

Viene disposto inoltre:

- un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente.
- un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

*Accorgimenti:*

Oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero.

Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis (o communis)</i>	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, Sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stiancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Tab. 2 – Piante utilizzate nei sistemi fitodepurativi a flusso sub-superficiale

### 2.3.2. Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale SFS - v

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di ossigenare tale zona e favorendo così i processi di nitrificazione. Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita

*Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente:*

- Il bacino deve essere impermeabile: prefabbricato o impermeabilizzato con geomembrana.
- Sul fondo viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo recettore
- Altezza dell'intero strato drenante deve essere pari a circa 1 m, avendo cura di ricoprire con almeno 0.1÷0.15 m di inerte (con opportuna granulometria) la condotta disperdente. Un ulteriore strato di terra è inoltre previsto per effettuare la piantumazione

Principali elementi per il dimensionamento	
<b>Vassoio assorbente</b>	Superficie: $2 \div 4 \text{ m}^2 / \text{AE}$ (comunque funzione del refluo da smaltire e non inferiore a $10 \text{ m}^2$ )
	Profondità: $0.9 \div 1.00 \text{ m}$
	Pendenza del fondo del letto: 1 %
	Riempimento vasoio: con inerti a granulometria decrescente a partire dal fondo del letto (ghiaione $\div$ sabbia) per uno spessore di $0.8 \div 0.9 \text{ m}$
	Strato superficiale: 0.10 m terreno vegetale (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di sabbia sottostante)
	Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie del terreno vegetale
<b>Condotta disperdente</b>	Diametro: $100 \div 120 \text{ mm}$
	Distanza fra i tubi $\geq 1 \text{ m}$




Fig. 9 – Fitodepurazione SFS – v

### 2.3.3. Fitodepurazione con sistema ibrido

Per utenze medio-grandi possono essere predisposti sistemi di trattamento con fitodepurazione che alternano vasche a flusso orizzontale con vasche a flusso verticale anche a coppia in batteria, per sfruttare le capacità depurative di entrambi i sistemi per le sostanze azotate. Come ulteriore sistema di rimozione delle sostanze azotate e di abbattimento della carica batterica, può essere previsto anche uno stadio finale a flusso libero. Questi sistemi ibridi possono essere particolarmente indicati per trattare scarichi recapitanti in aree sensibili.

## 2.4. Depuratori Biologici ad Ossidazione Totale

Sono impianti compatti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi. Tale processo prevede le fasi di aerazione e sedimentazione secondaria. Nella zona (vasca) di ossidazione viene apportata aria tramite diffusori, nella successiva vasca di sedimentazione avviene la chiarificazione del refluo depurato. Costruttivamente l'impianto è suddiviso in due comparti comunicanti idraulicamente e percorsi in serie dal liquame, realizzato in carpenteria metallica o in struttura prefabbricata. I fanghi di supero devono essere periodicamente estratti ed inviati allo smaltimento. Gli impianti ad ossidazione totale sono limitati nel loro utilizzo poiché:

- richiedono energia elettrica, anche se il consumo energetico non è elevato;
- richiedono manutenzione specializzata;
- sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità per quanto minore è il numero di utenti.

E' dunque auspicabile la previsione a monte di sistemi di equalizzazione che possono distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata. Anche una vasca IMHOFF in ingresso, tuttavia, può smorzare quanto meno i picchi di portata.

*Caratteristiche costruttive:*

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati. La tipologia di impianto prefabbricato va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in AE e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione dell'impianto. Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei volumi delle vasche da installare, si può far riferimento ai parametri previsti per gli impianti a fanghi attivi classici quali:

- Carico idraulico specifico 150÷250 l/ab.x giorno
- Carico organico specifico 30÷60 g BOD<sub>5</sub>/ab.x giorno

Principali elementi per il dimensionamento	
<b>Vasca di ossidazione-sedimentazione</b>	Volume: 300÷350 litri /AE (3/4 comparto aerazione 1/4 comparto sedimentazione)
	Altezza: 2.00÷ 3.00 m
	Lunghezza: 2.50÷ 4.50 m
	Potenza installata: 15÷ 20 watt/AE
Nota: per impianti dove vi sia presenza temporanea di utenti quali scuole, officine, uffici, ecc., volumi e potenze si possono ridurre da 1/3 a 1/4	




Fig. 10 – Impianto ad ossidazione totale

## 2.5. Impianti SBR – “Sequencing Batch Reactor”

Gli SBR sono dei sistemi di trattamento biologici a flusso discontinuo, costituiti da bacini unici (due o più in parallelo) in cui si sviluppano sia i processi biologici (ossidazione/nitrificazione - denitrificazione - rimozione biologica del fosforo) che la fase di sedimentazione e dai quali si provvede altresì all'estrazione dell'effluente depurato e dei fanghi di supero. Tali processi vengono condotti in tempi diversi, variando ciclicamente le condizioni di funzionamento dell'impianto mediante un sistema di programmazione temporale automatizzato: operando sui tempi delle varie fasi, si ripropone, di fatto, un processo a fanghi attivi, con una sequenza delle diverse fasi di processo temporale piuttosto che spaziale come negli impianti tradizionali.

### *Caratteristiche costruttive:*

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati. La tipologia di impianto prefabbricata va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in AE e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione dell'impianto. La peculiarità degli SBR consiste nella possibilità che essi offrono di poter variare di volta in volta la durata dei tempi, a seconda delle reali esigenze di trattamento del refluo, quasi come se in un impianto convenzionale si potesse modificare la configurazione geometrica e la proporzione tra i volumi dei singoli comparti.

I principali vantaggi degli SBR rispetto ai tradizionali impianti a fanghi attivi consistono:

- nella semplicità impiantistica (mancanza di ricircoli)
- nelle ridotte volumetrie (assenza del sedimentatore secondario);
- nella flessibilità gestionale, che garantisce una buona efficacia depurativa anche in condizioni di elevata variabilità del carico idraulico ed inquinante;
- nelle migliori efficienze depurative, in virtù della migliore selezione microbica, garantita dall'alternanza nella stessa vasca di fasi anossiche, anaerobiche ed aerobiche.

Principali elementi per il dimensionamento	
Impianto SBR	Carico idraulico specifico 150÷250 l/ab.x giorno
	Carico organico specifico 30÷60 g BOD <sub>5</sub> /ab.x giorno
	Solidi sospesi miscela aerata (MLSS) = 2000÷3000 mg / l
	T <sub>d</sub> liquame in fase anaerobica 1.8÷3 h
	T <sub>d</sub> liquame in fase aerobica 1÷4 h




Fig. 11 – Schema di processo reattore SBR (Sequencing Batch Reactor)

## 2.6. Dischi Biologici

Un'altra tipologia di apparecchiatura usata nel trattamento secondario aerobio è costituita dai dischi biologici rotanti o a film biologico mobile. Sono formati da un rullo che gira grazie a un albero motore che ruota al suo interno. I dischi sono di materiale plastico bagnati dal refluo per una superficie inferiore al 50%. Durante la rotazione i microrganismi si depositano sul disco formando un film di materiale organico che aumenta il proprio spessore. Vicino ai dischi si creano condizioni di anossia e hanno luogo processi prevalentemente anaerobi.

### *Caratteristiche costruttive:*

Lo schema funzionale di un impianto a dischi biologici è analogo a quello dei filtri percolatori con la differenza che nel caso di impianto a dischi biologici, oltre al liquame, risulta in movimento anche il materiale di supporto (disco) della pellicola biologica. Tale tipologia d'impianto necessita in ogni caso di una fase preliminare di sedimentazione per l'abbattimento dei solidi grossolani che rischierebbero di intasare lo spazio di separazione fra i biodischi. Risulta inoltre opportuna una fase di disoleatura in quanto oli e grassi tendono a depositarsi sui dischi, compromettendo l'efficacia del processo depurativo.

Principali elementi per il dimensionamento	
<b>Dischi biologici</b>	Diametro: 1÷3 m
	Velocità rotazione: 1÷ 4 giri/min
	Superficie totale pellicola biologica: 0.5÷ 2 m <sup>2</sup> /AE
	Potenza installata: 0.5÷ 1 W/AE
	Lunghezza massima asse di rotazione: circa 8 m

## 3. MANUTENZIONE

Gli impianti di trattamento primario devono essere periodicamente controllati, provvedendo allo spurgo, all'allontanamento dei fanghi e alla pulizia dei pozzetti degrassatori.

Per i letti dei fitodepuratori, bisogna periodicamente eliminare le piante infestanti e sfalciare o anche diradare le macrofite.

Per gli impianti a fanghi attivi, bisogna provvedere alla verifica e manutenzione periodica delle parti elettromeccaniche e procedere, quando necessario, alle operazioni di estrazione del fango in esubero. In ogni caso, per tutti gli impianti di depurazione di tipo tecnologico, si dovrà garantire una corretta ed efficace gestione delle apparecchiature mediante un apposito programma di manutenzione.

E' necessario, inoltre, verificare periodicamente l'efficacia del trattamento dalla qualità del refluo scaricato.

L'autorizzazione allo scarico contiene espressamente l'obbligo per il titolare dello stesso di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.

## 4. TRATTAMENTI IN DEROGA

Per gli scarichi esistenti, laddove sia tecnicamente impossibile adottare le tipologie di trattamenti appropriati descritti ai punti precedenti, si ritiene ammissibile, previa istanza di deroga ai sensi

dell'art. 6 - comma 5 - del presente regolamento, l'utilizzo dei pozzi neri a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione di seguito riportati.

#### 4.1 Pozzi neri

(Non accettabili per nuove installazioni)

I pozzi neri dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti all'esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Con riferimento ad una produzione procapite giornaliera di 30 litri di acque luride, il proporzionamento dei pozzi neri sarà stabilito in funzione del numero degli utenti.

Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:

Principali elementi per il dimensionamento	
<i>N. utenti (AE)</i>	<i>Volume (mc)</i>
<10	30
da 11 a 20	60
>20	Non ammesso l'uso di pozzi neri

Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due pozzi con funzionamento alternato.

Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o semestralmente o comunque con cadenza commisurata all'utilizzo del pozzo, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente nell'atto autorizzatorio.

E' fatto obbligo al titolare dello scarico di tenere un Registro di Carico e Scarico nel quale devono essere indicati per ogni svuotamento, i volumi di fango estratti, la destinazione dei fanghi e gli estremi della ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo.

#### BIBLIOGRAFIA

1. *Manuale di Ingegneria civile e ambientale 1*. Quarta Edizione– Zanichelli / ESAC; 2003.
2. L.Masotti, *Depurazione delle acque*; Calderini 1987.
3. F. Malpei, *Corso di Ingegneria sanitaria e ambientale 2002/2003* – Facoltà di Ingegneria di Lecco.
5. *La fitodepurazione: applicazioni e prospettive*; Atti del Convegno - Volterra 17-19 giugno 2003.
6. ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali, *Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane*; Manuali e Linee Guida 1/2001
7. M. Solaroli, *Impianti di depurazione delle acque di scarico* 2010 Maggioli Editore

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE****ALLEGATO 5**

Il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata dal

1) **“Progetto del Sistema di Trattamento-Smaltimento” contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).**

a. **Relazione tecnica**, nella quale siano indicati:

- stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare
- calcoli di dimensionamento;
- schemi di flusso
- numero di punti di scarico;
- localizzazione dei punti di scarico (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N);
- modalità di smaltimento delle acque reflue;
- modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
- le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria.

b. **Elaborati grafici di progetto**, che comprendano:

- stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate dall'insediamento e dallo scarico (rete di smaltimento) e la localizzazione di pozzi esistenti;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
- planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
- planimetria del tracciato della rete di smaltimento;
- pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;
- ubicazione del pozzetto prelievo campioni.
- corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico.

c. **Relazione Geologica - Idrogeologica**

I. Nel caso di scarichi in acque superficiali:

Relazione sulle caratteristiche idrologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato. La relazione dovrà essere presentata solo per gli insediamenti superiori a 500 a.e..

II. Nel caso di scarichi sul suolo:


- Relazione geologica - idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi:
- caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore;
  - caratteristiche della falda con individuazione dei pozzi esistenti.

d. **Relazione di compatibilità del sistema di trattamento-smaltimento con i vincoli gravanti sull'area di intervento.**

2) **Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area destinata a corpo recettore (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).**

3) **Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti sottoelencati:**

- iscrizione camera di commercio e codice istat dell'attività;
- documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento;
- relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
- referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto)



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**